



# COMUNE DI FONTANELICE

*Città Metropolitana di Bologna*

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: [urp@comune.fontanelice.bo.it](mailto:urp@comune.fontanelice.bo.it)

pec: [comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it)

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 28/04/2021

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2021 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CONFERMA ALIQUOTE IMU 2020

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore 20:00 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio in sessione ordinaria in seduta pubblica.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	MELUZZI GABRIELE	X	
2	SUZZI ALICE	X	
3	MARI BEATRICE	X	
4	RONCHINI MATTEO	X	
5	SIDDI MASSIMO	X	
6	ZANIBONI VERONICA		A
7	POGGI DAVIDE	X	
8	PONTI ATHOS	X	
9	VECCHIO VITO ANTONIO	X	
10	MONTI TERESA	X	
11	BERNABEI GABRIELE	X	

Totale presenti: 10    Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Gabriele Meluzzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARI BEATRICE, POGGI DAVIDE, MONTI TERESA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2021 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CONFERMA ALIQUOTE IMU 2020

*La discussione relativa al presente punto all'o.d.g. viene riportata sinteticamente e per memoria in un successivo verbale avente ad oggetto: "Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 28/04/2021"*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 61 del 26/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento n. 980 del 30.12.2020 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;

Preso atto che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, l'inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso tuttavia che alla data odierna il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 non è stato approvato e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

Richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n. 04 del 31/03/2020 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 1 commi da 739 a 783e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) di disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU), integrata con deliberazione C.C. n. 31 del 30/09/2020;

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU - ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto i disposti dei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748: aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;

- Comma 751: aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento, mentre prima erano esenti;

- Comma 753: aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);

- Comma 754: aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

Ritenuto definire le aliquote IMU 2021, confermando le aliquote IMU 2020 che prevedono azzeramento aliquote per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, essendo prima esenti da imposta le predette casistiche e per i fabbricati rurali strumentali;

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata stimata a bilancio 2021 pari a circa € 355.000,00, per imposta IMU 2021 (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.);

Visto l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto l'articolo 106 comma 3bis del D.l. 34/2020 inserito in sede di conversione con legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023 viene differito al 31 gennaio 2021;

Preso atto del Decreto Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" - G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021";

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dott.ssa Claudia Paporozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti e votanti n. 10 consiglieri

favorevoli n. 7 consiglieri

contrari n. 3 consiglieri (Vecchio, Monti e Bernabei)

### **DELIBERA**

1. di confermare, con decorrenza 1/1/2021, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:

a) aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del **1,06%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota IMU base nella misura del **1,00%** per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1.

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

c) aliquota IMU del **0,6%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate dalla legge e dal regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come indicato ai commi 748 e 749 dell'art.1 della legge 160/2019;

d) aliquota ordinaria **IMU al 0,76%**, per immobili equiparati alla stessa con la previgente disciplina ICI, per l'abitazione e relativa pertinenza di C/2, C/6 e C/7 concesse dal possessore in uso gratuito a genitore/figlio/fratello/sorella, che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica;

e) aliquota **IMU base al 0,40%** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari - ovvero Acer - che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

f) aliquota pari allo **0%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati.

g) aliquota pari allo **0%** per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993);

2. di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui sopra, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

3. di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta pari **al 50% della base imponibile**, l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui sopra **solamente** per i contribuenti in possesso di tutti requisiti disposti dall'art. 1 comma 747 lett. C) legge 160/2019 ed è spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4. di dare atto che il gettito presunto ordinario (ovvero in assenza di effetti distorsivi di altra natura) da essa derivante viene stimato in € 355.000,00;

5. di incaricare l'ufficio Tributi – Servizio Associato di provvedere per l'anno 2021 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), così come stabilito dall'art.13 comma 15 del DL 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 214/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

6. di riservarsi, qualora venga approvato il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 di disciplina delle aliquote IMU, la verifica di coerenza delle aliquote stesse con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

7. di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che dà il seguente esito:

presenti e votanti n. 10 consiglieri

favorevoli n. 7 consiglieri

contrari n. 3 consiglieri (Vecchio, Monti e Bernabei)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di permettere l'immediata decorrenza dell'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gabriele Meluzzi

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

*(atto sottoscritto digitalmente)*